



Unione dei comuni dell'Appennino bolognese

Servizio Associato della Centrale Unica di Committenza

CAMUGNANO  
CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO

## DISCIPLINARE DI GARA

**GARA 24/434 - APPALTO INTEGRATO SOPRASOGGLIA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO "POLLA – LAGO SCAFFAILOLO" AD AMMORSAMENTO FISSO IN SOSTITUZIONE DELLA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO "DIRETTISSIMA" E DELLA SCIOVIA "CUPOLINO" IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO)**

**CUP I33B17000080002 - CIG B12BE8A2DA**

**CPV 45234230-7 (lavori) - 71323200-0 (progettazione)**

### **PROCEDURA TELEMATICA APERTA**

*ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023.*

## **1 - INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Con Determina a contrarre n. 131 del 26.03.2024 del Responsabile dell' Area 1 Tecnica e delle Attività Produttive del Comune di Lizzano in Belvedere e Determinazione n. 163 del 09.04.2024 del Responsabile del Servizio Associato della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, viene indetta la presente procedura aperta come prevista dal combinato disposto degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinata dal presente Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023, da svolgersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 36/2023. Trova applicazione il meccanismo di **inversione procedimentale** ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La procedura ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Polla – Lago Scaffaiolo" in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "**Direttissima**" e

della sciovia "Cupolino", ex art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e art. 44 del D.Lgs. 36/2023 ("APPALTO INTEGRATO").

Il bando di gara è pubblicato, ai sensi degli artt. 27, 81, 83, 85 del D.Lgs. 36/2023.

## **2 - STAZIONE APPALTANTE**

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Servizio associato della Centrale Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) - C.F. 91362080375

Tel. 051 911056; Fax 051-911983;

Codice NUTS ITD55 - Codice ISTAT: 037059 - Codice AUSA 0000369411

Posta elettronica: [cuc@unioneappennino.bo.it](mailto:cuc@unioneappennino.bo.it)

PEC: [centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

Responsabile del procedimento per la procedura di gara: Geom. Marco Borghetti

## **3 - AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA**

Comune di Lizzano in Belvedere con sede in piazza Marconi, 6 – 40042 Lizzano in Belvedere (BO)

Tel. 053451306 - C.F. 01025300375- Codice ISTAT 037033

Indirizzo del profilo di committente: (URL) <http://www.comune.lizzano.bo.it/>

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice contratti, è il Geom. Umberto Tonini

**4 - IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO**, stimato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del presente affidamento (progettazione esecutiva + esecuzione lavori), ammonta a **€ 6.920.000,00** (al netto di IVA), così ripartito:

Lavori a base d'asta (a corpo)	€ 5.138.045,83
Manodopera scorporata dalla base d'asta e non soggetta a ribasso	€ 1.537.674,54
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 164.279,63
Importo progettazione	€ 80.000,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 6.920.000,00</b>

**IMPORTO RIBASSABILE COMPLESSIVO € 5.218.045,83 (di cui € 5.138.045,83 per la PARTE LAVORI, € 80.000,00 per la PARTE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE).**

**NOTA: L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di modificare l'importo contrattuale sino al 10% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.**

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed eventuale applicazione dell'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, è stimato in **€ 7.433.804,58** (I.V.A. esclusa).

L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

## **5 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI**

**Categoria prevalente: OS31 – VI classe o superiore;**

**CPV: Lavori di costruzione di seggiovie n. 45234230-7;**

**CPV: Servizi di Progettazione n. 71323200-0**

## **6 - CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ATTINENTE I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PREVISTI NEL PRESENTE APPALTO INTEGRATO:**

si riportano nella tabella a seguire le categorie d'opere di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016 in cui sono ripartiti i servizi da prestare:

<b>CATEGORIA DI OPERE</b>	<b>ID OPERE</b>	<b>GRADO DI COMPLESSITA'</b>	<b>IMPORTO STIMATO OPERE</b>
<b>VIABILITA' SPECIALE</b>	V.03	0,75	6.840.000

Si allega calcolo della parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13.

**7 - CCNL APPLICABILE** al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

*“si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):*

- 1. F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;*
- 2. F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;*
- 3. F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore”.*

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

**Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione di partecipazione.**

**8 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:** L'intervento è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna

**9 - TEMPO UTILE** per l'ultimazione delle prestazioni: gg. 270

<b>IL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E' INDEROGABILMENTE FISSATO AL 30 NOVEMBRE 2024.</b>
--

**10 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:** la gara si terrà tramite procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023, secondo i seguenti parametri di valutazione:

- Offerta Tecnica: Max 80 punti/100
- Offerta Tempo: Max 5 punti/100
- Offerta Economica: Max 15 punti/100

**11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO DI GARA:** A norma dell'articolo 17, comma 3 e dell'allegato I.3 del Codice, i termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di procedura aperta, sono di **nove** mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di **tre** mesi.

**12 - SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

**Per il servizio di progettazione**, sono ammessi a presentare domanda, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 66, comma 1, del Codice dei contratti pubblici esentamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*).

Ai sensi dell'art. 34 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (artt. 66, comma 2, e 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023)", ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 66, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

### **13 - REQUISITI GENERALI**

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 94 "Cause di esclusione automatica", comma 1, del Codice, è causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo

2635 del codice civile;

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 2, è altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 94, l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima

(comma 4).

Ai sensi del comma 5, sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- d) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Ai sensi del comma 6, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (comma 7).

Ai sensi dell'art. 95 "Cause di esclusione non automatica, comma 1, del Codice, la stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:



- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando comma 3):

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali Speciali.

#### **14 - REQUISITI SPECIALI**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto di appalto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori e servizi prevista dal contratto.

##### **14.1 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTE PROGETTAZIONE**

I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio al successivo punto, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi per la parte lavori di cui al successivo punto (anche se in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione), attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023.

##### **In tal caso si dovrà:**

- indicare l'operatore economico incaricato della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f) del citato art. 66;

##### **oppure**

- associare in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), d), e) e g) del D.Lgs. 36/2023, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera f) del D.Lgs. 36/2023.

**Non è ammessa la partecipazione** alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui i concorrenti di cui al successivo punto non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei requisiti di ordine generale deve essere dichiarato anche dai soggetti all'uopo associati o indicati dal concorrente (mediante l'Allegato 1-bis al presente documento).

Nel caso in cui invece il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di cui al successivo punto, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie di cui al successivo punto, dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando/disciplinare di gara sono posseduti dal proprio staff di progettazione; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso, l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza, deve essere svolto da 11

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e **nominativamente indicati in sede d'offerta**.

Inoltre, **in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.Lgs.81/2008).

***Si precisa che:***

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'All. II.12 del Codice;
- trova applicazione, in generale, quanto disposto dalla Parte V dell'All. II.12 del Codice.

**Dettaglio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento.**

Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento si prescrive il possesso dei requisiti, come di seguito specificati:

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (cd. servizi analoghi), secondo quanto esplicitato a seguire, relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui al D.M. 17/06/2016) per un importo globale lavori, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

CATEGORIA DI OPERE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO STIMATO OPERE
VIABILITA' SPECIALE	V.03	0,75	6.840.000

Ciascun importo si intende al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Il concorrente dovrà comunque disporre delle professionalità minime di seguito indicate (più professionalità possono coincidere in capo al medesimo soggetto):

- un architetto o ingegnere, iscritto al rispettivo Ordine professionale, progettista delle opere impiantistiche e/o strutturali e antincendio;
- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione abilitato al coordinamento della sicurezza e alla salute nei cantieri (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008);
- un geologo;
- un progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

***Si precisa che:***

- è ammesso che più professionalità coincidano in capo ad un medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto;
- si richiede, a pena di esclusione, ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023, l'indicazione nominativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle

prestazioni oggetto di affidamento, nonché l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, oltre che, per i RTP, l'indicazione, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanzia di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, o di sola progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, o di solo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; le prestazioni di direzione lavori, di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.

Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016 "*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il **grado di complessità** sia **almeno pari a quello dei servizi da affidare**.

I servizi valutabili nell'ambito dei requisiti di partecipazione sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti

per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero il contratto e le fatture relative alla prestazione medesima concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente punto, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto del presente affidamento, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 36/2023, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto dell'affidamento ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

### **Raggruppamenti e Consorzi stabili**

In caso di raggruppamenti, i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti secondo quanto di seguito specificato:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- il requisito di cui al precedente punto (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito di cui al precedente punto (servizi di punta), deve essere soddisfatto da uno dei componenti il raggruppamento;
- il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al precedente punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
  - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
  - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento;
- si rammenta che i requisiti di qualificazione non sono richiesti per il giovane professionista associato a costituendi R.T.I. purché ne siano in possesso il raggruppamento nel suo insieme e i singoli professionisti per quanto riguarda la propria percentuale di partecipazione.

In caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- i requisiti relativi al D.M. 263/2016 di cui ai precedenti punti sopra, devono essere posseduti:
  - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto (iscrizione CCIAA/registro commissioni provinciali artigianato/Albo Società Cooperative/Albo regionale) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- i requisiti di cui ai precedenti punti (servizi cd. di punta), devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 67 del D.Lgs. 36/2023);
- trova applicazione quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/2023.

#### 14.2 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTE LAVORI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che, invitati alla presente procedura, siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria:

lavorazione	categoria DPR 207/2010	qualificazione obbligatoria	importo €	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
		(sì/no)			prevalente o scorporabile	subappaltabile
Fornitura e posa in opera di seggiovia in sostituzione di vecchio impianto di risalita	OS 31 Classe 6 o superiore	si	6.840.000,00	100	prevalente	Si
		<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>		

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'All. II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con

la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 17 dell'All. II.12 al D.Lgs. 36/2023).

**14.3 - REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:** nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, i **requisiti di qualificazione** richiesti dal presente bando per le imprese singole devono essere posseduti cumulativamente dall'intero raggruppamento. In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (art. 68, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (comma 14).

In caso di procedure ristrette o negoziate oppure di dialogo competitivo l'operatore economico invitato individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (comma 19).

**14.4 - REQUISITI SPECIALI DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI:**

nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili ex art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 67, comma 4 del Codice.

**15 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE:** Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema FVOE secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: [www.avcp.it](http://www.avcp.it) (servizi ad accesso riservato – Fascicolo Virtuale Operatore Economico).

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (Servizi - Servizi ad accesso riservato - FVOE Operatore economico 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema FVOE sono effettuate, in conformità con

quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

## **16 - AVVALIMENTO**

In attuazione di quanto disposto dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti (comma 1).

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (comma 2).

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante (comma 4):

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II requisiti di ordine generale;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.



L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico (comma 5).

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione (comma 6).

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (comma 7).

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comma 10).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione (comma 12).

Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento

## **17 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che (comma 4):

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

**La stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento le seguenti quote di subappalto:**

- **limite inferiore al 50 % dell'importo della categoria OS31 per le lavorazioni accessorie e/o propedeutiche**

## **18 - SOPRALLUOGO**

**Ai fini della partecipazione alla presente gara, è previsto il sopralluogo obbligatorio ed il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.**

Ogni operatore economico sarà tenuto ad effettuare un sopralluogo, al fine di prendere visione di tutte le circostanze locali, generali e particolari che possano influire sulle prestazioni da farsi, sulla tipologia dei prodotti, sulla eventuale fornitura di materiali, sull'esecuzione dei lavori, sulle prestazioni richieste e sulla determinazione del prezzo.

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante o il Direttore tecnico, munito di apposita delega da parte del titolare o del legale rappresentante.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nelle giornate dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 11.00 previo appuntamento da concordare, con congruo anticipo, con il **Responsabile del Procedimento Geom. Umberto Tonini telefonando al n. 0534-51306** (oppure inviando una mail al seguente indirizzo: [tecnico@comune.lizzano.bo.it](mailto:tecnico@comune.lizzano.bo.it)).

Il sopralluogo dovrà essere effettuato non oltre n. 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta di gara.

Informazioni di natura tecnica sul progetto possono essere richieste in occasione del sopralluogo.

**La presa visione dei luoghi è obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara.**

Si informa che la documentazione progettuale pubblicata non è completa in quanto molti elaborati superano la soglia massima dei 100 Mb consentita per la pubblicazione su SATER pertanto, per ottenere la documentazione progettuale completa, è necessario inviare una richiesta via posta elettronica all'indirizzo: : [tecnico@comune.lizzano.bo.it](mailto:tecnico@comune.lizzano.bo.it)

**19 - GARANZIA PROVVISORIA:** 2% dell'importo a base di gara relativo alla sola parte lavori € **136.800,00** (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

**In caso di cauzione prestata mediante fideiussione**, quest'ultima dovrà essere intestata a **Comune di LIZZANO IN BELVEDERE P.IVA 00529241200 - C.F. 0102530037**.

La garanzia va costituita alternativamente:

- a) - **da attestazione dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria** per l'importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Lizzano in Belvedere (**allegando la ricevuta**) non hanno eccezioni

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro

motivo diverso da cause imputabili al Comune di Lizzano in Belvedere.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l'operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento del Comune, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l'identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l'attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobilepayment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti PagoPA Comune di Lizzano in Belvedere, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell'Ente.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

- b) - da fideiussione bancaria o assicurativa** o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schematipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società

di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

**La fideiussione deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:**

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall'assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero, in alternativa,

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione (si fissa il limite del 20%), entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

**Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.** Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma (art. 106, comma 9, del D.Lgs. 36/2023).

La garanzia perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10 ult. periodo, del D.Lgs. 36/2023).

## **20 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

La presentazione dell'offerta (Busta A - Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta tecnica e Busta C - offerta economica) deve essere collocata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

**Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale SATER della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il termine perentorio delle:

**ORE 12:00 DEL GIORNO 10 MAGGIO 2024, VENERDÌ**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Si consiglia di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito istituzionale SATER.

**Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.**

La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercenter attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER).

Per la presentazione delle Offerte di gara, gli Operatori economici interessati dovranno utilizzare detta Piattaforma Telematica SATER accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> (d'ora in poi "Sito").

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura mediante SATER è indispensabile possedere:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

La registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione d'interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

#### RIFERIMENTI SU PIATTAFORMA SATER:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/>

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Disciplinare - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

**Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nel Disciplinare.**

**Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e**

**L'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale.**

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La CUC si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

**21 - ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA IN CASO DI RTI E CONSORZI.**

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

La presentazione dell'offerta (Busta A - Documentazione amministrativa, Busta B - Offerta tecnica e Busta C - offerta economica) deve essere collocata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Il collocamento dell'offerta di gara su SATER, **a pena di esclusione**, dovrà contenere le seguenti 3 buste:

1. **BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
2. **BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"**
3. **BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"**

**22 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**22.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando gli appositi moduli (Allegato 1\_Istanza di partecipazione) predisposti dalla CUC, o comunque in modo

strettamente conforme agli stessi ovvero, in alternativa, presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023. Tale Istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nell'Istanza stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.

Dovrà essere disposta l'esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto tale mancanza non consente di attribuire con certezza agli operatori economici l'assunzione di responsabilità che viene espressa nella dichiarazione.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ovvero costituendi, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- L'offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii., la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili**, la dichiarazione di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno



dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

## **22.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello presente su SATER

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte prima, già compilata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere allegata alle successive parti che verranno compilate dall'operatore economico concorrente.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

La parte II contiene:

- "Sezione A" i dati generali dell'operatore economico
- "Sezione B" le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- "Sezione C" informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento);

#### ***In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C***

*Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.*

*Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:*

- 1) D.G.U.E., redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;*
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;*
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.*

- "Sezione D" informazioni concernenti il subappalto

#### ***In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D***

*Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.*

### **- PARTE III: Motivi di esclusione**

La parte III contiene la dichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall'art. 94 e seguenti del Codice ovvero:

- "Sezione A" motivi legati a condanne penali;

- “Sezione B” motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
- “Sezione C” motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali;
- “ Sezione D” altri motivi di esclusione.

Tutte le sezioni dovranno essere compilate nelle parti pertinenti.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice.

#### **- PARTE IV: Criteri di selezione**

La parte IV contiene le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero:

- Sezione A: Idoneità;
- Sezione B: capacità economica e finanziaria;
- Sezione C: capacità tecniche e professionali;
- Sezione D: sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Le sezioni A, B e C, della parte IV, non vanno compilate nel caso di possesso di Certificazione SOA.

#### **- PARTE V – Riduzione del numero di candidati qualificati**

Non va compilata.

#### **- PARTE VI: Dichiarazioni finali**

La parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i certificati e le altre prove documentali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun membro facente parte del raggruppamento o del consorzio.

#### **Il D.G.U.E. deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento andrà altresì presentato il DGUE dell'impresa ausiliaria compilato in ogni sua parte.**

**22.3 - AVVALIMENTO:** in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nella busta "A - Documentazione" **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 4** al presente Disciplinare);
- b) dichiarazione sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia autentica della procura) dell'operatore economico ausiliario, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);

- d) dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto b) dell'operatore economico ausiliario, con la quale la stessa si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto tutte le risorse necessarie per la realizzazione del servizio di cui è carente il concorrente (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);
- e) dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto b) dell'operatore economico ausiliario, attestante che la stessa non risulta ausiliaria di altri operatori economici concorrenti e non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 comma b, c, d, e, f, g del Codice (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);
- f) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con cui l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse e a fornire i requisiti per tutta la durata dell'appalto;

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto f), l'operatore concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

**22.4 - GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità PRECEDENTEMENTE indicate dal presente Disciplinare di garee dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

**22.5 - ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

E' previsto il pagamento del contributo all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (deliberazione dell'Autorità n. 621 del 20 dicembre 2022) da parte dei concorrenti dell' importo indicato di seguito, da versare attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> :

Codice CIG	Quota ANAC partecipanti
B12BE8A2DA	€ 220,00

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando
  - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di

mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti il versamento sarà unico.

Il mancato pagamento del contributo all'ANAC è suscettibile di soccorso istruttorio.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, venendo meno la condizione di ammissibilità dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

## **22.6 - Documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'IMPOSTA DI BOLLO per ogni Istanza presentata. (L'IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE ASSOLTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE F23 O F24).**

**Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:**

L'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art.3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto può essere assolta mediante:

### **A. Il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:**

- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
  - agenti della riscossione
  - banca
  - ufficio postale
- 2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggettisuindicati), oppure con i seguenti sistemi:
  - assegni bancari e circolari presso le banche
  - assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione
  - addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali
- 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti:  
*Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TGD)*  
*Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara*

(CIG) (solo caratteri numerici) Codice Tributo: 458T

Descrizione: Bollo su istanzatelematica Importo: 16,00 euro.

#### **B. Il pagamento del modello F24, con le seguenti indicazioni:**

Sezione Erario – Imposte Dirette .....

Codice tributo: 1552 Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TGD

Codice atto: inserire numero Codice gara (CIG) (solo caratteri numerici)

**22.7 - SCHEMA DI CONTRATTO** firmato digitalmente per accettazione.

#### **23 - BUSTA B- "OFFERTA TECNICA"**

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

- 1. Dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, preferibilmente in conformità al modello allegato al presente Disciplinare, senza apportare alcuna variazione al contenuto sostanziale dello stesso, sottoscritta con firma per esteso ed in maniera leggibile dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. ;
- 2. Relazione tecnica descrittiva illustrativa del progetto**, che dovrà contenere una descrizione esaustiva, ed offrire un quadro complessivo e dettagliato delle soluzioni proposte, redatta con riferimento agli elementi assunti per la valutazione dell'offerta come specificati nel presente disciplinare;
- 3. Dichiarazione "Segreti Tecnici e Commerciali"**.

A tal proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Amministrazione di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

#### **23.1 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La Relazione tecnica dovrà rispettare per ciascuna voce quanto evidenziato nella sezione criteri di aggiudicazione del presente Disciplinare.

**NOTA IMPORTANTE:** ai fini della formulazione dell'offerta tecnica l'OE potrà avvalersi della documentazioni e degli allegati messi a disposizione su SATER, o dall'Ufficio Tecnico di Lizzano in Belvedere, con l'avvertenza che tali dati fanno riferimento ad un impianto ad ammortamento automatico, mentre l'offerta dovrà riguardare la progettazione di un impianto ad ammortamento fisso, con uguale portata oraria, con medesima posizione dei sostegni di linea e nel rispetto delle prescrizioni definite nei provvedimenti autorizzatori.

#### **24 - BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"**

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'**OFFERTA ECONOMICA** - completa della documentazione a corredo - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione** dal legale rappresentante dell'operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

**Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:**

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;
- **Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;**
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.17 co.4 del d.lgs. n.36/2023;
- In caso di subappalto l'offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.

**Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:**

❖ **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del d.lgs. 36/2023, se non già indicato in precedenza;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le prestazioni/ quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

❖ **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:**

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI/ Consorzioordinario;

❖ **in caso di consorzio** di cui alle lett. b), c), d) dell'art.65 comma 2 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

❖ **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

- ❖ **in caso di GEIE** ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del d.lgs.36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare, **a pena d'esclusione**:

- il **prezzo complessivo offerto**, con riferimento all'importo posto a base di gara, riferito sia alla parte progettazione che alla parte lavori, al netto delle somme non soggette a ribasso;
- l'ammontare dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per la prestazione dei lavori oggetto dell'affidamento, a pena di esclusione; [vedi nota\* a seguire]
- l'ammontare dei **costi della manodopera** (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per l'espletamento della parte lavori, a pena di esclusione. [vedi nota\*\* a seguire]

Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera a), dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla **seconda cifra decimale**.

**Nota\***: l'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) per le prestazioni di lavori oggetto dell'appalto. L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, comporterà l'esclusione dalla gara.

**Nota\*\***: nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera per l'espletamento delle prestazioni di lavori (costi della manodopera preventivati dall'Amministrazione nei documenti di gara.). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Il concorrente, nel caso dichiarati costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dall'Ente, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante, nell'ipotesi in cui il miglior offerente dichiarati un importo dei costi della manodopera al di sotto di quello stimato dall'Amministrazione, procederà a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) mediante la verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

### **25 - SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023**

Il Seggio di gara provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza,



incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e della dichiarazione di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta telematica, il Seggio di gara provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1):

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nella seduta successiva, il Seggio di gara procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (comma 2).

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (comma 3).

## **26 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Trattandosi di **procedura interamente telematica**, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire on-line le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

Trova applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale** ex art. 107, comma 1, del D.Lgs.

36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti; si procederà alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione nei confronti della migliore offerta individuata come soprariportato.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno:

**MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024 alle ore 10.00 .**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. Non saranno ammesse altre forme di partecipazione alla procedura di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito della Stazione appaltante nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due giorni prima della data fissata.

## **27 - PROCEDURA DI GARA**

L'esame della documentazione amministrativa (Busta A) e dell'offerta economica e di tempo (Busta C) è demandato al Seggio di Gara presieduto dal Responsabile del Procedimento di gara mentre la valutazione delle offerte tecniche (Busta B) è demandato alla Commissione giudicatrice.

Le operazioni di gara avranno luogo e inizio nella giornata precedentemente indicata e si svolgeranno come segue:

Preliminarmente il Presidente del Seggio effettua l'apertura delle Buste A relative alla documentazione amministrativa ed assegna l'ammissione d'ufficio per inversione procedimentale e, chiusa provvisoriamente la fase amministrativa, consentendo quindi lo svolgimento delle fasi successive.

**FASE 1** - Il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procede, su SATER, allo sblocco della documentazione contenuta all'interno della busta "B - Offerta tecnica" e verifica se il numero delle pagine ed il formato delle relazioni tecniche allegate all'offerta corrispondono a quanto richiesto nel disciplinare di gara. Qualora il numero delle pagine fosse superiore, le pagine in più non verranno considerate per la valutazione dell'offerta. Verificate tutte le relazioni delle offerte pervenute, il Presidente della Commissione proclama le ditte ammesse alla successiva fase di gara e chiude la seduta pubblica.

**FASE 2** - Al termine della Fase 1, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche, alla presenza degli altri componenti della Commissione.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere dei chiarimenti in merito a quanto le ditte concorrenti dichiarano nelle relazioni allegate alle offerte tecniche. I chiarimenti non dovranno introdurre nuovi elementi rispetto a quanto dichiarato in fase di offerta bensì dovranno chiarire meglio quanto già rappresentato. Nella fase di richiesta di chiarimenti, la seduta di gara riservata, viene sospesa e la seduta riprenderà successivamente al ricevimento dei chiarimenti. Alle ditte concorrenti potranno essere concessi n. 6 (sei) giorni per rispondere alle richieste da parte della Commissione giudicatrice. L'invio della richiesta da parte del Presidente della Commissione ed il successivo riscontro da parte delle ditte concorrenti verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma SATER.

**FASE 3** - Successivamente, in seduta pubblica virtuale, che si svolgerà al termine della Fase 2 relativa alla valutazione delle offerte tecniche, o in data successiva previa comunicazione preventiva agli operatori economici ammessi alla presente fase di gara, il Presidente della Commissione Giudicatrice della Commissione giudicatrice, assegnerà su SATER i punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica e chiuderà la seduta comunicando al Presidente del Seggio di Gara, l'esito della valutazione delle offerte tecniche.

**FASE 4** - Il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procederà, su SATER, allo sblocco della Busta C contenente l'Offerta economica. Successivamente sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto dagli operatori economici e quindi sarà redatta e approvata la graduatoria finale con l'indicazione del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale complessivo (Offerta tecnica + Offerta economica), verificando l'eventuale presenza di offerte sospette di anomalia. In tal caso si procederà nei termini stabiliti dall'art. 110 comma 2 e 3 del Codice.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica virtuale di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 del citato art. 110 del Codice su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 110 c. 3 del Codice e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 110 del Codice, il RUP richiederà agli offerenti, a mezzo di SATER, la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi un termine perentorio non superiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre

tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Le spiegazioni dovranno essere formulate nel rispetto del citato art. 110 del Codice.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre a mezzo di SATER, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

E' facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio di Gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica virtuale di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, attraverso la piattaforma telematica o via Pec, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sulla piattaforma telematica e/o sul sito della stazione appaltante a tutte le altre imprese partecipanti.

Alla riapertura della seduta pubblica virtuale il Presidente del Seggio di gara provvederà a riportare le risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 17 c. 5 e 18 c.1 del Codice.

Si precisa che a norma dell'art. 110 c.5 del Codice l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Al termine delle sedute di gara verranno redatti appositi verbali che verranno pubblicati entro i due giorni successivi, sul sito web dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, nella sezione - Amministrazione trasparente, Bandi e contratti.

**FASE 5** - Il Responsabile del Procedimento di gara, nonché Presidente del Seggio di gara, supportato dalla presenza di n. 2 testimoni, procederà, successivamente alla conclusione della Fase 4 ed a seguito della definizione della graduatoria dei punteggi conseguiti dai concorrenti a seguito della verifica e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, in seduta pubblica virtuale, allo sblocco della busta "A" dell'affidataria proposta e alla verifica della completezza e della correttezza dei documenti amministrativi in essa contenuti, ivi compresa la verifica del PASSOE, provvedendo alle operazioni finalizzate all'ammissione o all'esclusione motivata dell'affidataria proposta.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento di gara provvederà a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti mediante l'istituto del soccorso istruttorio e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione alla ditta concorrente. Nella seduta successiva, il Responsabile del Procedimento di gara provvederà a verificare la documentazione integrata mediante soccorso istruttorio, proclamando la proposta di aggiudicazione alla ditta prima classificata salvo escluderla dalla gara nel caso non abbia adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risulti non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In caso di esclusione della prima classificata si procederà all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A per la concorrente che segue in graduatoria. Il Responsabile del Procedimento di gara procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, rinviando l'aggiudicazione al competente organo indicato nel regolamento dei contratti dell'Amministrazione, previa verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara.

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

Le sedute pubbliche successive alla prima potranno essere anche posticipate. In tal caso verrà data comunicazione a mezzo PEC ai partecipanti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso le offerte presentate non siano di numero superiore a 2, le sedute virtuali pubbliche e riservate di cui alle precedenti Fasi, potrebbero svolgersi in una unica giornata e quindi convocate di seguito una all'altra escludendo il periodo di preavviso precedentemente indicato.

## **28 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione degli aspetti tecnici verrà effettuata da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte secondo i criteri e le procedure di seguito specificate.

La commissione giudicatrice procederà:

- i. in seduta pubblica virtuale allo sblocco della Busta B, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare e all'esame dei contenuti dei documenti;
- ii. in una o più sedute riservate all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare di gara.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta "Offerta economica" pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi.

La Commissione potrà richiedere dei chiarimenti in merito a quanto l'O.E. dichiara nelle relazioni allegate alle offerte tecniche.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché lo Schema di Disciplinare di incarico.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le seguenti ipotesi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili.

La Commissione opera la propria valutazione secondo i criteri di seguito illustrati.

## **29 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri di valutazione:

- Offerta Tecnica: Max 80 punti/100
- Offerta Tempo: Max 5 punti/100
- Offerta Economica: Max 15 punti/100

**TABELLA – CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI**

N°	OFFERTA TECNICA	Sub Punteggio o peso (Wi)	PUNT. MAX. 80/100
1	<b>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b> desunta da un numero massimo di 3 (tre) servizi tecnici svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, nonché documentare la realizzazione di massimo 2 (due) impianti monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli alla fune, conformemente al Regolamento 424/2016/UE o alla direttiva 2000/9/CE (recepita con D.Lgl.210/2003) da esso abrogata, già sottoposti a collaudo ministeriale con esito positivo.		MAX. 30/100

1.a	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano riqualificazione e risanamento di ambiti naturali</i>	<b>10</b>	
1.b	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano strutturale e architettonico</i>	<b>10</b>	
1.c	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico</i>	<b>10</b>	
2	<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b> desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico		MAX. 45/100
2.a	<i>Modalità di individuazione e preparazione delle operazioni di rilievo e indagine, incluse quelle geologiche, geotecniche e sismiche</i>	<b>3</b>	
2.b	<i>Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernente gli aspetti di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, architettonici e strutturali</i>	<b>15</b>	
2.c	<i>Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernente gli aspetti impiantistici ed energetici</i>	<b>10</b>	
2.d	<i>Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione</i>	<b>5</b>	
2.e	<i>Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale</i>	<b>2</b>	
2.f	<i>Approccio metodologico per la realizzazione dello sbarco della "Stazione intermedio"</i>	<b>10</b>	
3	<b>CRITERI PREMIALI</b> ex Art. 47, commi 4 e 5 D.L. 77/2021, per cui il concorrente dichiara di avere adempiuto (o si impegna ad adempiere) alle seguenti attività:		MAX. 5/100
3.a	<i>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente</i>	<b>SI = 1</b> <b>No = 0</b>	
3.b	<i>Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41</i>	<b>SI = 1</b> <b>No = 0</b>	

	<i>D.Lgs. 198/2006) con l'Ufficio Consigliera di parità</i>		
3.c	<i>Presenza nell'organico aziendale della figura del "Disability Manager"</i>	<b>SI = 1</b> <b>No = 0</b>	
3.d	<i>Compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni</i>	<b>SI = 1</b> <b>No = 0</b>	
3.e	<i>Dimostrazione che la propria attività aziendale abbia prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore a 36 anni. La valutazione dell'impatto generato deve essere prodotta utilizzando lo standard di valutazione esterno di cui all'Allegato n. 4 annesso alla Legge 28.12.2015, n. 308</i>	<b>SI = 1</b> <b>No = 0</b>	
<b>OFFERTA TEMPO</b>			<b>PUNT. MAX. 5/100</b>
T	Riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento rispetto al tempo posto a base di gara per la fase progettuale, pari a <b>giorni 90</b> . In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del paragrafo VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione temporale/percentuale non deve superare la soglia del 20% (ventipercento). Riduzioni percentuali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%.		MAX. 5/100
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			<b>PUNT. MAX. 15/100</b>
R	Prezzo unico offerto dal Concorrente sul corrispettivo posto a base di gara		MAX. 15/100
		<b>TOTALE</b>	<b>100/100</b>

Ai fini della formulazione dell'offerta economica si raccomanda di prendere visione della nota finale riportata in calce al presente disciplinare.

Ai fini della valutazione del **Criterio 1** il concorrente dovrà presentare max. 3 +2 elaborati grafici, di formato non superiore ad A0 per ciascun servizio tecnico svolto, e una relazione puntuale, illustrativa dei 3 sub-criteri, di max. 30 pagine formato A4 scritta in carattere Arial, corpo 12 (eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi).



Ai fini della valutazione del **Criterio 2** il concorrente dovrà presentare una relazione puntuale, illustrativa dei 6 sub-criteri, di max. 10 pagine formato A4 in carattere Arial, corpo 12 per ciascun sub-criterio (eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi).

Ai fini della valutazione del **Criterio 3** il concorrente dovrà presentare adeguata documentazione dimostrante il possesso del requisito previsto per ciascuno dei 5 sub-criteri.

Eventuali curricula delle figure professionali e del personale impiegato nella commessa non saranno computati ai fini del numero massimo di pagine sopra indicato.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

- **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
- **W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- **V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- **Σn** = sommatoria.

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa dell'Offerta Tecnica (sub-criteri di cui ai Criteri 1 e 2) attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.

- il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto
- il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura tabellare dell'Offerta Tecnica (sub-criteri di cui al Criterio 3) sarà singolarmente pari a 1 (uno) o a 0 (zero) rispettivamente in caso di possesso o di non possesso del relativo requisito.

**Saranno ammessi al prosieguo della gara solo i concorrenti che otterranno un punteggio pari o superiore a 45 (quarantacinque) nella valutazione dell'Offerta Tecnica (Criteri 1, 2 e 3).**

La determinazione del coefficiente **V(a)i** per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa **T offerta tempo** - avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)i = T_i / T_{max}$$

dove:

- **T<sub>i</sub>** = la riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo previsto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva formulata dal concorrente i-esimo;
- **T<sub>max</sub>** = la riduzione massima espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo previsto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva formulata dal concorrente i-esimo;

Il tempo complessivo posto a base di gara per la fase progettuale e pari a **giorni 90** (novanta) naturali e consecutivi.

**Per quanto concerne la c.d. Offerta TEMPO, si ricorda che il termine finale di realizzazione dei lavori non potrà essere successivo al 30.11.2024. Tutte le offerte che contemplano un termine successivo saranno automaticamente escluse.**

La determinazione del coefficiente **V(a)i** per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa **R offerta economica** - avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$V(a)i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

- **V(a)i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- **A<sub>i</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- **A<sub>soglia</sub>** = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- **X** = 0,90
- **A<sub>max</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

### **30 - CRITERI MOTIVAZIONALI**

L'attribuzione dei coefficienti scaturirà dalla specifica e puntuale valutazione degli elementi sotto indicati. In linea generale sarà valutata la qualità progettuale e grafica degli elaborati e la completezza delle informazioni. Sarà inoltre valutato l'eventuale utilizzo del BIM (*Building Information Modeling*) da parte del concorrente nel corso dell'intero processo progettuale-esecutivo. In tal caso il concorrente dovrà fornire gratuitamente al Comune di Lizzano gli strumenti informatici e il relativo supporto formativo per consentire un efficace scambio delle informazioni.

Il percorso motivazionale che sarà seguito nella valutazione e apprezzamento delle proposte, terrà conto, in generale, della chiarezza e completezza della presentazione, della fattibilità, dell'efficacia, del valore, della qualità, della specificità e dei riflessi sull'ambiente circostante e sulle strutture esistenti di ciascuna offerta tecnica.

Le proposte dovranno scrupolosamente rispettare il principio DNSH (*Do No Significant Harm*), garantendone la piena e totale attuazione, secondo le indicazioni della "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)".

**Criterio di valutazione "1" (Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini):**

- **Sub criterio 1a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano riqualificazione e risanamento di ambiti naturali:** Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti (tecnico, economico e gestionale), il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto dimostri che il concorrente abbia redatto progetti ed eseguito interventi che, sul piano di risanamento naturalistico, funzionale, di inserimento ambientale, e di rispetto delle tempistiche e dei costi previsti, rispondano meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.
- **Sub criterio 1b) Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano strutturale e architettonico:** Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti (tecnico, economico e gestionale), il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto dimostri che il concorrente abbia redatto progetti ed eseguito interventi che, sul piano architettonico e strutturale, e di rispetto delle tempistiche e dei costi previsti, rispondano meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.
- **Sub criterio 1c) Professionalità e adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico:** Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti (tecnico, economico e gestionale), il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto dimostri che il concorrente abbia redatto progetti ed eseguito interventi che, sul piano tecnologico, funzionale, e di rispetto delle tempistiche e dei costi previsti, rispondano meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Nello specifico, sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti maggiormente affini ai servizi oggetto di affidamento.

**Criterio di valutazione "2" (Metodologia di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico)**

- **Sub criterio 2a) Modalità di individuazione e preparazione delle operazioni di rilievo e indagine, incluse quelle geologiche, geotecniche e sismiche e archeologiche:** Sarà

considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esauritivo:

- - la completezza e affidabilità della fase di rilievo geometrico, topografico, materico, impiantistico delle aree e delle reti infrastrutturali, le sue modalità di restituzione, le campionature, le prove e analisi dei materiali allo scopo di pervenire a una completa caratterizzazione del territorio e in particolare delle aree riducendo qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale;
  - - la completezza e affidabilità della fase di indagine geologico-tecnica e sismica del sito per le finalità connesse agli aspetti e strutturali, sondaggi, prove, ecc., allo scopo di pervenire a una completa caratterizzazione del territorio e in particolare delle aree, riducendo qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale. La proposta dovrà indicare la metodologia utilizzata per l'ottimizzazione dei costi di indagine.
- **Sub criterio 2b) Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernente gli aspetti architettonici e strutturali:** Saranno valutate positivamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle attività di progettazione architettonica e strutturale. A tal fine la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento. In particolare si valuterà il valore tecnico della soluzione adottata per:
    - soluzioni tecniche e tecnologiche che conducano alla ottimizzazione del progetto architettonico, le migliori soluzioni di distribuzione degli spazi funzionali e accessori per la creazione di spazi e fruizione confortevoli e razionali;
    - soluzioni tecniche e tecnologiche che conducano alla ottimizzazione del progetto delle strutture, ricorrendo a soluzioni e materiali innovativi.
  - **Sub criterio 2c) Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernente gli aspetti impiantistici energetici e ambientali** Saranno valutate positivamente le proposte:
    - con cui si individuano soluzioni tecnologiche dei vari sistemi elettrici e meccanici con caratteristiche prestazionali ad alta efficienza;
    - volte a ottimizzare il sistema distributivo generale degli impianti elettrici, idrici e termomeccanici, e di limitare i consumi garantendo la sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento;
    - volte all'utilizzo di tecnologie che migliorino e facilitino l'uso e la gestione delle dotazioni impiantistiche.
  - **Sub criterio 2d) Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione** Sarà valutata positivamente l'adozione di soluzioni:
    - che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione e rimontaggio delle componenti, nonché l'utilizzo di materiali innovativi, riciclati, ecc.;
    - volte all'ottimizzazione gestionale, alla minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione, alla flessibilità funzionale, al livello di sicurezza di funzionamento.

- **Sub criterio 2e) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale** Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. In particolare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo la qualificazione e la composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi (con particolare riferimento alla metodologia delle indagini), i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali, anche in riferimento all'organizzazione operativa per le richieste e ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti.
- **Sub criterio 2f) Approccio metodologico per la realizzazione dello sbarco “Stazione intermedio”** Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione del progetto, nel rispetto delle disposizioni del D.D. MIMS n°172/2021, offra adeguate garanzie di sicurezza e funzionalità per lo sbarco di sciatori, per buona parte principianti, adottando accorgimenti che riducano il rischio di cadute o interruzioni del servizio di trasporto anche mediante soluzioni innovative. In particolare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo la metodologia di lavoro prevista per sviluppare le attività progettuali ed esecutive funzionali all'attuazione della variante, nel rispetto dei tempi già previsti per il progetto a base di gara.

\*\*\*\*\*

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti  $V(a)_i$  relativi a ciascun criterio di natura qualitativa e quantitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente per ogni criterio;
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte in variante.

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, pari a **85** punti, verrà effettuata la RIPARAMETRAZIONE FINALE dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo **85** punti all'offerta risultata migliore a seguito delle valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.

Qualora pervenga una sola offerta, non si procederà alla riparametrazione.

Qualora la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o

implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione.

**31 - SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO** – Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45/95**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopradetta soglia calcolato prima della riparametrazione; non si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica di questo operatore economico.

**32 - OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C - MAX 15 PUNTI**

L'offerta tecnico quantitativa è composta dall'offerta economica con l'assegnazione dei punteggi di seguito indicati:

- ribasso percentuale sull'importo a base d'asta:

pt. 15

- Verrà attribuito il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente per il Comune;
- verrà attribuito il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto all'importo posto a base di gara;
- alle offerte intermedie verrà attribuito il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula:  $C_i = R_a / R_{max}$   
dove
- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- $R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
- $R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

L'offerta economica relativa all'elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa per la formazione della graduatoria, sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore definito con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima;

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$  = sommatoria.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica.

Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

### **33 - OFFERTE ANOMALE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, cioè **entro le ore 13:00 del 02/05/2024**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2020, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023, effettuate attraverso il Portale.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi (comma 3):

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Il concorrente si impegna a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola.

In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio predetto, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI** del Portale.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della eventuale dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del suddetto D.Lgs., salvi i casi di cui al comma 3 del medesimo art. 18.



La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

**34 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO** - Tutte le spese di contratto, di registrazione, bolli ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale si impegna a versare a favore dell'Ente committente prima della sottoscrizione dello stesso, su presentazione di apposita distinta spese nei termini stabiliti dall'Ente committente stesso. All'atto della stipula del contratto la Ditta dovrà accettare per iscritto le clausole contenute nel presente Disciplinare di gara riconducibili alle tipologie di cui all'art. 1341 e 1342 C.C.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e i relativi costi saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria che sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, anche le marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”*

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, *“fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se*

*tecnicamente ed economicamente possibile”.*

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Bologna; avverso il presente documento di gara può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

### **35 - ALTRE INFORMAZIONI**

- a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).
- b) *“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”* (art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023).
- c) L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senzache i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- d) Relativamente all'**anticipazione del prezzo**, si rinvia all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed agli elaborati tecnici di gara.
- e) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- f) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di **tentativi di concussione** che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione

appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- g) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii., in tema di **incompatibilità**, *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.
- h) Su richiesta del RUP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenze e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### **36 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (Dip. V “Appalti e Contratti” – Direzione e Servizio 1) nonché per l'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).

Il Titolare del Trattamento è l'**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**.

L'Ente Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA, contattabile alla mail: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate. I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del Codice dei Contratti e relativi decreti attuativi, del D.lgs.33/2013, della l. 190/2012, del D.lgs.267/2000, di linee guida e cd. "soft law"). I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti). L'interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l'ufficio del Direttore del Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l'Autorità Garante per la Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

### **37 - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTATTI**

I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell'offerta sono resi disponibili sul portale SATER e dall'Ufficio tecnico del Comune di Lizzano in Belvedere.

**NOTA IMPORTANTE: nella predetta documentazione si fa riferimento ad un impianto ad ammorsamento automatico. Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica l'OE dovrà utilizzare tali dati per la progettazione di un impianto ad ammorsamento fisso, con uguale portata oraria, con medesima posizione dei sostegni di linea e nel rispetto delle prescrizioni definite nei provvedimenti autorizzatori.**

Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare SATER.

In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta saranno rese pubbliche sul portale gare SATER.